

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Forte Chance"

Titolo I

Disposizioni generali

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "Forte Chance", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo n. 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. L'eventuale variazione della sede legale, nell'ambito del Comune di Torino, non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Regione Piemonte, nonché in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione può istituire e sopprimere, con delibera del Consiglio Direttivo, sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga da parte dell'Assemblea ordinaria, o anticipato scioglimento.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ETS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Forte Chance ETS".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.

Titolo II

Scopi e attività

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti

attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. d), h), l), p), del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett.h);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett.l);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett.p).

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- di formazione professionale, di orientamento, di istruzione, di educazione in tutti i settori delle attività sociali, produttive e di servizi;
- di servizi per il lavoro, di tutela del lavoro, di assistenza e promozione delle attività imprenditoriali, di progettazione e erogazione di percorsi formativi e di alternanza, di tutela della disabilità, e di servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, al fine di contrastare la disoccupazione e l'inoccupazione di lunga durata;
- di ricerca scientifica, in particolare nei settori di peculiare interesse sociale;
- di promozione e valorizzare dell'arte, della cultura e dell'aggregazione sociale, in funzione di prevenzione al disagio e alla dispersione giovanile, nonché in contrasto a forme di degrado ed isolamento sociale;
- di promuovere, favorire, organizzare, e gestire, programmi e processi formativi in favore di disoccupati, inoccupati, lavoratori, professionisti, studenti con primario riferimento all'obbligo formativo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si enumerano alcuni settori di intervento: tutela e tematiche ambientali, risparmio energetico, informatica di base e avanzata, tecnologie innovative, impianti e tecniche per l'edilizia, servizi alla persona, servizi alle aziende, sicurezza in azienda, sistemi di gestione qualità, formazione continua in ambito sanitario e socio-assistenziale finalizzati anche al rilascio dei crediti ECM (educazione continua in medicina), servizi amministrativi e gestionali, lingue, certificazioni

anche negli ambiti sopraindicati, e simili.

Inoltre l'Associazione eroga formazione per il personale della scuola negli ambiti di seguito elencati:

AMBITI TRASVERSALI:

1. didattica e metodologie;
2. metodologie e attività laboratoriali;
3. innovazione didattica e didattica digitale;
4. didattica per competenze e competenze trasversali;
5. apprendimenti.

AMBITI SPECIFICI:

1. educazione alla cultura economica;
2. orientamento e dispersione scolastica;
3. bisogni individuali e sociali dello studente;
4. problemi della valutazione individuale e di sistema;
5. alternanza scuola-lavoro;
6. inclusione scolastica e sociale;
7. dialogo interculturale e interreligioso;
8. gestione della classe e problematiche relazionali;
9. conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
10. tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
11. sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
12. cittadinanza attiva e legalità;
13. didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti

2. L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi, promuove e realizza, anche in relazione a programmi pubblici, a livello esemplificativo, ma non tassativo:

- l'organizzazione di corsi di formazione;
- l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni d'insegnamento, dirette alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, anche professionale;
- ogni altra forma di promozione, aggiornamento, riqualificazione, educazione, orientamento, anche professionale, la promozione civica, morale, culturale e professionale;
- lo studio e la ricerca inerenti i settori di intervento dell'Associazione;
- la costituzione di enti privati, la collaborazione e la cooperazione con Enti privati e pubblici locali, nazionali, ed internazionali, anche attraverso convenzioni e accordi di partenariato, quali, esemplificativamente, l'associazione temporanea di imprese, l'associazione temporanea di scopo, la joint venture, il consorzio anche in forma societaria, le fondazioni;
- l'attività di progettazione, erogazione, valutazione e ricerca nel campo dei servizi per il lavoro rivolti a soggetti giovani e adulti, con particolare attenzione a individui in situazione di transizione e/o debolezza rispetto al mercato del lavoro e con specifico riferimento ai fabbisogni delle imprese nei settori:

a) dei servizi per le persone: accoglienza - primo filtro e presa in carico, informazione orientativa, orientamento professionale - formazione orientativa, consulenza orientativa, incontro domanda e offerta, supporto alle attività di ricollocazione professionale, accompagnamento e sostegno all'inserimento lavorativo, incrocio domanda/offerta di lavoro, formazione in alternanza, preselezione, ricerca e selezione del personale, sostegno alla creazione di impresa, politiche attive del lavoro, sviluppo locale;

b) dei servizi per le imprese: promozione e scouting, informazione e accesso ai servizi, consulenza, incontro domanda/offerta di lavoro.

- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5. L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, può avvalersi di lavoratori dipendenti e/o autonomi, soci o terzi, nonché di volontari, ovvero di stagisti, tesisti, tirocinanti, soggetti in servizio civile, borsisti, ed altresì di servizi da parte di imprese.

6. L'Associazione può compiere qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal D.Lgs. n.117/2017.

Titolo III

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dall'organo amministrativo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. Gli associati si dividono in:

a) soci fondatori: sono coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione;

b) soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione;

c) soci onorari: sono coloro che, per particolari meriti, ricevono tale qualifica con delibera del Consiglio Direttivo. I soci onorari non versano la quota associativa annuale, e partecipano alle riunioni assembleari in forma consultiva;

d) Presidente onorario: è colui che, per particolari meriti, riceve tale qualifica con delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente onorario non versa la quota associativa annuale, e partecipa alle riunioni assembleari in forma consultiva, oltretutto alle riunioni consiliari nelle condizioni previste dall'articolo 18, comma 7, del presente statuto.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, previa presentazione da parte di altro associato, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Ad ogni associato è consentita la presentazione di un numero massimo annuale di due soggetti interessati all'adesione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre

30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC, o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare domanda scritta di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede legale dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si possono estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno di esercizio, restando comunque fermo l'obbligo di provvedere al versamento della relativa quota o contribuzione annuale;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, entro il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un

termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine suddetto decade automaticamente a seguito di inosservanza di due solleciti notificati per iscritto dal Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto;

c) decesso;

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi, gli interessi, e le attività dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali, ovvero aver provocato dissidi o conflitti all'interno del sodalizio.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione, l'associato escluso ha la facoltà di presentare ricorso scritto da inoltrarsi allo stesso Consiglio Direttivo, il quale provvederà a rimettere la controversia all'ente di Conciliazione di cui al presente statuto; l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla conclusione del procedimento di conciliazione.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in

alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo V

Organi sociali

Art.10 - Organi sociali dell'Associazione

1. Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo ovvero, a fronte delle condizioni sancite dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di revisione._

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Non sono ammesse più di due deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, quando ne abbia interesse istituzionale, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente. Nel caso di

richiesta di convocazione da parte di un decimo degli associati, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale dell'Associazione, o altrove, purché all'interno del territorio della Regione Piemonte. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide._

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Il Presidente dell'Assemblea, assistito da un segretario da lui nominato o, quando necessario, da un notaio:

- constata che i partecipanti in assemblea ne abbiamo titolo e verifica la regolarità delle deleghe;
- constata la sussistenza dei quorum richiesti per la costituzione dell'adunanza e per la validità delle deliberazioni;
- redige e sottoscrive il verbale dell'adunanza che, a sua cura, viene raccolto nell'apposito libro.

Le delibere assembleari, devono essere trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati. I verbali assembleari sono sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

7. In assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione di tutti i soci, qualora tutti i componenti del Consiglio Direttivo siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. I

componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il rendiconto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare l'Organo di controllo;
- f) decidere sui ricorsi contro il provvedimento di diniego di adesione all'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno

degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il numero di consiglieri può variare da 2 (due) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Esso nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della

richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email, o altro strumento telematico almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute si tengono di regola presso la sede legale dell'Associazione; il Consiglio può, tuttavia, riunirsi in qualunque altro luogo in Piemonte.

4. In difetto di convocazione formale, o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, il voto del Vice Presidente.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) nominare il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati, nonché sulla nomina dei soci onorari e del Presidente onorario;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare sull'entità della eventuale quota associativa annuale e provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versamento della stessa;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- l) stipulare e sottoscrivere, anche con intervento dei singoli consiglieri, i rapporti di lavoro con i dipendenti, collaboratori e consulenti esterni, con eventuale ratifica consiliare;
- m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente, dal Vice Presidente;
- n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
- s) nominare e revocare il Presidente onorario, nonché i soci onorari, dell'Associazione;
- t) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario, nominato ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, si occupa della gestione dei libri sociali.

Art.18 - Il Presidente, Vice Presidente, Presidente Onorario

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Esse hanno effetto immediato.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della

conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere, o ad altro associato, ovvero a soggetto terzo.

7. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario, il quale partecipa alle riunioni consiliari, in forma consultiva, previo invito da parte del Presidente dell'Associazione. Il Presidente onorario partecipa, altresì, alle riunioni assembleari in forma consultiva. Il Presidente onorario può esercitare il diritto di recesso previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo 15, comma 3 del presente statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà

decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di controllo deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede legale dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.21 - Competenze dell'Organo di controllo

1. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di

esercizio.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 - Clausola di conciliazione

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere relative a diritti disponibili in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del rapporto sociale, nonchè in merito ai rapporti tra gli associati, fra l'Associazione e gli associati, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'apposito ente istituito dalla Camera di Commercio di Torino ovvero, qualora tale ente non dovesse essere esistente al momento del sorgere della controversia, dall'ente che verrà scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente con riferimento alla sede della società su istanza della parte più diligente entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualunque procedimento giudiziale.

3. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Titolo VI

I libri sociali

Art.23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo e, nei casi previsti dall'articolo 31 del "CTS", dell'organo di revisione;
- e) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VII

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.25 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Ai fini del mantenimento di titolarità della personalità giuridica, si osservano le disposizioni previste dall'articolo 22 del D.Lgs. n.117/2017.

Art.26 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea degli associati entro il 31 dicembre successivo alla fine dell'esercizio ovvero, qualora le esigenze lo richiedano, entro il termine sancito dall'articolo 3264, comma 2, del Codice civile.

Titolo VIII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in

manca, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art.28 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

2. Si applicano, altresì, gli articoli 14 ss. del Codice civile, in materia di Associazioni riconosciute.

In originale firmato:

ELENA MARIA CHIESA CAROLEI

LUDOVICA PROVITERA - Notaio